

BILANCIO

Da ponderare il veicolo giuridico con cui esercitare l'agricoltura

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale

Scopri di più

La **disciplina fiscale** prevista per il **settore primario** è stato oggetto, a mezzo del **D.Lgs. 192/2024**, di una **revisione** che ha portato di fatto a un **maggior allineamento** del dato **civilistico** rispetto a quello **fiscale**.

A questo si è aggiunto, in sede di recepimento della delega fiscale, anche la **novità** dell'allargamento alle **società agricole** che hanno **optato per la determinazione del reddito su base catastale**, della possibilità di azionare le regole di **determinazione forfettaria** previste, per determinate attività, dall'[articolo 56-bis, Tuir](#).

Come noto, il **settore agricolo** gode di **specifici regimi** sia per quanto riguarda **l'imposizione diretta che quella indiretta**; tuttavia, mentre nel secondo caso vi è in larga misura un **trattamento unificato** che prescinde dalla forma giuridica utilizzata, nella prima fattispecie così non è.

L'attività agricola qualificata come tale ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), infatti, può essere esercitata sia in **forma individuale che collettiva**.

Nella prima fattispecie si sarà in presenza di una **ditta individuale** esercitata da parte di un imprenditore agricolo che può ulteriormente qualificarsi, al rispetto dei requisiti richiesti, in **coltivatore diretto o lap**.

Nel primo caso, il soggetto dovrà esercitare **una delle attività agricole** previste all'[articolo 2135, cod. civ.](#), direttamente e abitualmente, utilizzando il **lavoro proprio o della propria famiglia**, e la cui forza lavorativa non sia **inferiore a un terzo di quella complessiva** richiesta dalla **normale conduzione del fondo**.

Lo lap, invece, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), deve rispettare i **seguenti requisiti**:

1. essere in possesso di **conoscenze e competenze professionali**, ai sensi dell'articolo 5,

- Regolamento (CE) n. 1257/1999;
2. dedica alle attività agricole di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e
 3. ricavare dalle stesse attività almeno il **50% de reddito globale da lavoro**.

Nel caso di scelta per una **forma collettiva**, l'opzione deve essere attentamente **ponderata** in quanto, come anticipato, da un punto di vista di imposizione diretta vi sono **conseguenze** differenti; infatti, le sole società semplici, nel momento in cui esercitano un'attività agricola nei limiti previsti dall'[articolo 32, Tuir](#), dichiarano, per natura, come del resto **l'imprenditore individuale e gli enti non commerciali, un reddito agrario**.

Le altre forme societarie, ovverosia le **Snc, Sas e società di capitali**, al contrario, per effetto di quanto previsto dalla L. 662/1996, dichiarano **sempre un reddito di impresa**.

Tuttavia, per alcune di esse il Legislatore concede la **possibilità** di poter **determinare il reddito**, che comunque rimane di impresa, secondo le regole previste dall'[articolo 32, Tuir](#).

Tale facoltà è stata concessa dall'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), alle **società che si qualificano quali agricole**, in quanto rispettano i requisiti previsti dall'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), a eccezione delle **Spa e delle Sapa** per le quali è preclusa **tale possibilità**.

Si considerano **società agricole** quelle che rispettano **2** tipologie di **requisiti**:

1. prevedono nella ragione sociale o denominazione sociale la **locuzione di società agricola**;
2. hanno quale oggetto sociale **l'esercizio esclusivo delle attività** previste dall'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Al contrario, per quanto riguarda l'applicazione della disciplina Iva specifica per il settore agricolo, "*disegnata*" dagli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), il Legislatore non ha riguardo alla forma giuridica con la quale viene esercitata l'attività, ma richiede solamente il **rispetto del dato civilistico** dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), e di quello **oggettivo consistente nell'effettuare cessioni** di prodotti ricompresi nella prima parte della **Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972**.

Ne deriva che, in questo caso, anche le Spa e le Sapa (al rispetto dei requisiti richiesti) applicano, salvo opzione per le regole ordinarie, il **regime Iva di detrazione forfettaria**, secondo le aliquote compensative previste.

Parimenti, anche quando si ha riguardo alle **imposte indirette** che devono essere **assolte in sede di acquisto di terreni** soggetti a imposta di registro, il Legislatore prevede un **regime agevolativo** a cui possono accedere **tutti gli imprenditori agricoli**, a prescindere dalla loro forma giuridica, a condizione, tuttavia, che rivesta l'ulteriore **qualifica di coltivatore diretto o di lap**.



Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004](#), le società possono essere considerate **anch'esse quali lap**.

In ragione di quanto detto, la **scelta della forma giuridica** con cui esercitare l'attività agricola rappresenta un **passaggio importante da ponderare attentamente**.